



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

ORDINANZA NR. **66**

PROT. N. **0.0.0.72.61**

DEL **-6 GIU. 2017**

DIVIETO DI DEPOSITO RIFIUTI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E NELLE ZONE EXTRAURBANE-DIVIETO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI RISPETTO MODALITA' E ORARI CONFERIMENTO RIFIUTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicate anche attraverso la consegna di apposito materiale informativo e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito istituzionale al link: "<http://www.comune.montalbano.mt.it/raccolta-differenziata-rsu>";

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia che, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

RILEVATO che nel territorio comunale e nelle zone extraurbane ad opera di ignoti, vengono conferiti ed abbandonati impropriamente rifiuti, operazioni che danno luogo a situazioni di estremo degrado che determinano lo scadimento della qualità urbana oltre che pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva può comportare l'aumento di tali situazioni negative sia a danno della salute ed igiene pubblica che del decoro urbano,

RITENUTO, pertanto, necessario adottare, idonee misure antidegrado a tutela del decoro e dell'igiene del territorio;

CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dal decreto legge 23.5.2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 21.7.2008 n. 125 che, tra l'altro, ha sostituito l'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) nonché, dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 pubblicato nella G.U. n.186 del 9.8.2008, il Sindaco è legittimato ad emanare ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTO altresì l'art.191 del D.Lgs.152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO, in particolare, l'art. 198 del D.lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

VISTO, altresì, l'art. 262 del più volte citato D.lgs. n.152/2006 il quale attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di accertamento e di applicazione delle sanzioni in relazione a taluni illeciti in materia di gestione dei rifiuti, quale l'abbandono di rifiuti;

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 ss.mm.;

VISTO l'art.3 della Legge n.94 del 15 luglio 2009 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.79 del 29.11.2006;

VISTO l'art.17 del vigente statuto comunale;

FA OBBLIGO

a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio pubblico di raccolta RSU:

- di utilizzare per la raccolta degli RSU esclusivamente i contenitori forniti dal Gestore del servizio, o ad essi conformi;
- di attenersi scrupolosamente alle modalità di gestione, esposizione, custodia, localizzazione dei contenitori indicate negli opuscoli, lettere e calendari informativi diffusi;
- di riportare i contenitori nelle aree private di pertinenza/abitazioni una volta effettuato il ritiro dei rifiuti da parte del soggetto gestore.
- di effettuare la separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato;
- di rispettare il calendario e l'orario di conferimento;

SENTITO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE;

DISPONE L'ASSOLUTO DIVIETO

- di deposito di sacchetti di rifiuti al di fuori delle aree private di pertinenza/abitazioni/esercizi commerciali/attività e/o uffici;
- di abbandono dei rifiuti al di fuori dei cassonetti ed anche nelle immediate vicinanze degli stessi e/o sulla pubblica via, di tutti i rifiuti e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- di esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private **in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata e riportati nel materiale informativo distribuito ai cittadini e pubblicato sul sito istituzionale** che, ad ogni buon fine, si rammenta sono dalle ore 06,00 alle ore 08,00 dei giorni sottoindicati:
 - ❖ frazione umida nei giorni di martedì, giovedì e domenica,
 - ❖ frazione plastica il lunedì,
 - ❖ frazione carta il mercoledì,
 - ❖ frazione indifferenziata il venerdì,
 - ❖ frazione metalli e vetro il sabato.
- di utilizzo improprio dei contenitori, manomissione, rottura, insudiciamento, anche con affissione di manifesti e scritte;
- di deposito di rifiuti organici umidi al di fuori dell'apposito contenitore o privi dei sacchetti in materiale biodegradabile;
- di deposito di sacchetti con intralcio a percorsi pedonali o negli stalli di sosta per autoveicoli;
- di gettare rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
- di lancio volantini pubblicitari su vie pubbliche
- di collocazione volantini pubblicitari sotto i tergicristalli delle auto;
- di combustione illecita dei rifiuti

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale», **per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 euro a 500,00 euro**, secondo quanto previsto dal vigente il Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.79 del 29.11.2006;
- che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. f)bis del nuovo codice della strada di cui al D.lgs n.285/92, **chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da €.106,00 ad €. 425,00;**
- che, ai sensi dell'art 256-bis (introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014) del D.Lgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.** Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al

ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sindacale comporterà, pertanto, anche **la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente rilevante.**

Dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della **sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e dell'obbligato.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga resa pubblica con la pubblicazione all'Albo on-line del Comune, con l'inserimento sul sito istituzionale e che, della stessa, sia data ampia pubblicità;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - ✓ Alla Prefettura di Matera
 - ✓ All'Ufficio di Polizia Municipale in quanto organo incaricato, anche a mezzo degli addetti al servizio di raccolta, per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento;
 - ✓ Alla Tekno Service s.r.l. da Piosasco;
 - ✓ Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico;
 - ✓ Al Comando del Corpo Forestale sede di Pisticci;
 - ✓ Al Comando del Corpo dei Vigili del fuoco di Policoro.

AVVERTE

Che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 è contestuale alla pubblicazione della stessa e che la responsabilità del procedimento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e che l'ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio è l'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico;

Che contro la presente ordinanza ed i provvedimenti che saranno adottati è possibile fare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



IL SINDACO
-Avv. Piero MARRESE-

Piero Marrese